



Art.1

1. Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, l'Amministrazione regionale istituisce, con sede in Nuoro, l'Istituto superiore regionale etnografico, nell'anno centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda.

2. All'Istituto è annesso l'esistente Museo del costume di Nuoro che prende il nome di "Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde".

3. L'Istituto ha propria personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Regione che la esercita tramite l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

4. Entro tre mesi dalla data di insediamento, il Consiglio di amministrazione, di cui al successivo art.7, predisporrà lo statuto nel quale saranno compiutamente definiti, in conformità ai fini indicati nel precedente art.1 ed alle norme della presente legge, i compiti e le attività dell'istituto e dei suoi organi. Lo Statuto è approvato dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.

Eventuali modifiche saranno apportate con le modalità di cui al precedente comma.

5. L'Istituto superiore regionale etnografico acquisisce, senza alcun onere, al suo patrimonio, con le attrezzature ed i beni in esso contenuti, per farne un centro di documentazione e di ricerca ed un essenziale strumento di conservazione e di divulgazione del patrimonio etnografico e della vita sociale e popolare della Sardegna, il Museo del costume di Nuoro, ora denominato come all'art.2.

6. L'Istituto ha un patrimonio e un bilancio propri. Il patrimonio è costituito dai beni indicati nell'articolo precedente e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purché il loro uso sia compatibile con le finalità dell'Istituto.

Alle spese di funzionamento si provvede:

- a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;
- b) con un contributo annuale ordinario della Regione;
- c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;
- d) con eventuali contributi straordinari della Regione;

7. Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori.

8. Il Consiglio d'amministrazione è composto oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

- dal Sindaco di Nuoro, o da un suo rappresentante;
- da tre rappresentanti, ciascuno per la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Cagliari e per le facoltà di Magistero delle università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi Consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell'Istituto;
- da due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all'attività dell'Istituto.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, e durano in carica tre anni.

9. Per l'espletamento delle sue attività il Consiglio di amministrazione si avvarrà della collaborazione di un Comitato consultivo del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle diverse zone d'interesse culturale, etnografico, storico, artistico e sociale da individuarsi nell'ambito dell'intera Regione.

La composizione ed i compiti del Comitato consultivo saranno fissati da apposito regolamento che sarà predisposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, ed

approvato dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l'irregolare funzionamento dell'Istituto od ostacolino l'attuazione dei suoi fini.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, previa deliberazione della giunta medesima.

Con lo stesso decreto da gestione dell'Istituto è affidata ad un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.

11. L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori.

12. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'assessore regionale alle finanze, in conformità alle norme di cui alla L.R. 2 dicembre 1971, n.27.

13. All'espletamento dei suoi compiti l'istituto provvede, di norma, con personale proprio.

La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità saranno indicati in una tabella organica allegata allo statuto di cui al precedente art.4.

Al personale dell'Istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale.

14. I posti in organico debbono essere coperti mediante pubblici concorsi. Quelli per il personale scientifico sono riservati, sempre per pubblico concorso, a candidati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, in possesso di diploma della Scuola di specializzazione in studi sardi di cui alla L.R. 11 agosto 1970, n.20 o di altre Scuole di perfezionamento o specializzazione in materie antropologiche, archeologiche, artistiche e linguistiche e, subordinatamente, a laureati nelle materie medesime o affini.

15. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 14 è esentato dal pubblico concorso il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato servizio per almeno cinque anni presso il Museo del costume di Nuoro.

Il predetto personale viene inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per la valutazione ai fini della progressione in carriera del servizio prestato valgono le norme della L.R. 30 luglio 1970, n.6.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto superiore regionale etnografico per il conseguimento dei fini di cui all'art.1 un contributo ordinario annuale non inferiore a L. 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 P istituito il capitolo 13446: "Contributo a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico con sede in Nuoro con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde".

A favore del capitolo 13446 è stornata la somma di L. 100.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà per l'anno finanziario 1972 sul capitolo 13446 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto superiore etnografico un contributo straordinario di L.30 milioni per la costituzione di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito al capitolo 23429: "Contributo straordinario all'Istituto superiore regionale etnografico per la

costituzione in Nuoro di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda".

Art.12

Comitati tecnico-scientifici

(della legge regionale 23 agosto 1995, n.20)

1. Presso il CRAS, l'III, l'IZC e l'ISRE è istituito un comitato tecnico-scientifico che propone, nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell'art.2 della legge regionale 15 marzo 1995, n.14, avvalendosi della collaborazione del coordinatore generale, i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ente, che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il comitato verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico-scientifica dell'ente.

3. Il comitato inoltre esprime il proprio parere:

- a) sui progetti finalizzati riguardanti le attività di istituto che l'ente intende realizzare;
- b) sui corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale dell'ente;
- c) sulle problematiche che il presidente o il consiglio di

amministrazione dell'ente ritengano di sottoporre al suo esame.

4. I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre esperti di materie attinenti all'attività dell'ente, scelti tra docenti universitari e ricercatori di riconosciuta fama, presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti.

5. I comitati tecnico-scientifici sono nominati dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti entro trenta giorni dal loro insediamento. Qualora la nomina non sia effettuata entro tale termine, ad essa provvede in via sostitutiva la Giunta regionale.

Art.22

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

(della legge regionale 23 agosto 1995, n.20)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. E' nominato presidente dell'ente il componente del consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio regionale col maggior numero di voti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1975, n°144 - Statuto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico.

1. L'Istituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale ed amministrativa in Nuoro, al fine di realizzare gli scopi previsti dall'art. 1 della L. 5 luglio 1972, n. 26, ed in quanto centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il progresso economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, si propone:

- a) di promuovere lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;
- b) di raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;
- c) di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna, attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stage, nazionali ed internazionali, inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee;
- d) di promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi come finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e di fronte ai fenomeni di rapida trasformazione;
- e) di favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell'area mediterranea che hanno avuto ed hanno con la Sardegna comunità di interessi culturali. Per realizzare tale finalità, il Consiglio di amministrazione predisporrà programmi annuali e/o pluriennali, avvalendosi della collaborazione del Comitato consultivo, ed eventualmente di specialisti.

2. Il Presidente, nominato con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 della L.R. 5 luglio 1972, n. 26, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Convoca inoltre il Comitato consultivo.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un consigliere preventivamente designato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione e che, comunque, non importino impegni di spesa.

3. Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 5 luglio 1972, n. 26, P convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3 dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

La convocazione ha luogo mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare al domicilio dei Consiglieri non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza.

Il termine di convocazione, in caso di urgenza, P ridotto a 3 giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione P richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione P redatto processo verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Consiglio di amministrazione:

- a) stabilisce le iniziative da promuovere ed i provvedimenti da adottare per conseguire le finalità dell'Istituto;
- b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- c) autorizza le azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a commissioni, arbitri ecc. con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare;
- d) dispone l'ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;
- e) approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.

Le deliberazioni relative al bilancio, agli investimenti patrimoniali, alle transazioni onerose ed alle modifiche dello Statuto e dell'organico del personale, debbono essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive dopo la comunicazione dell'avventura approvazione da parte dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione o dopo trascorsi quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato stesso, senza che questo abbia comunque interloquito.

Le deliberazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 non diventano esecutive se non dopo esplicita approvazione da parte dell'Assessorato che P comunque tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione, ad esclusione del bilancio per cui si rinvia al successivo art. 7 del presente Statuto.

Le deliberazioni, ai soli fini della pubblica conoscenza, vengono affisse per otto giorni consecutivi in apposito albo esposto al pubblico.

6. Qualora ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con esperti o studiosi delle varie materie o con Enti specializzati.

7. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad approvare e ad inviare entro il 10 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Istituto con la relazione illustrativa dei programmi di attività per l'anno successivo, all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

Detto bilancio sarà sottoposto, a cura dell'Assessorato stesso, all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 1 agosto 1966, n. 5.

8. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad approvare e ad inviare entro il 15 marzo dell'anno successivo, all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, il bilancio consuntivo dell'Istituto che sarà sottoposto, a cura dell'Assessorato stesso, all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 1 agosto 1966, n. 5.

9. Il Collegio dei revisori deve effettuare semestralmente il riscontro di gestione, compilando dettagliato verbale.

Entro sette giorni dall'avvenuto riscontro di gestione il verbale di cui al precedente comma sarà trasmesso all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

ORGANICO PERSONALE

Carriera direttiva-amministrativa.

n. 1 segretario amministrativo (col grado iniziale della carriera direttiva-amministrativa).

Personale scientifico.

n. 1 segretario di redazione con il compito di curare la pubblicazione del materiale scientifico prodotto dall'Istituto (grado iniziale carriera direttiva-tecnica).

n. 1 capo centro documentazione (grado iniziale carriera direttiva-tecnica).

Carriera di concetto.

n. 1 ragioniere (con grado iniziale della carriera di concetto).

Carriera esecutiva.

n. 1 applicato dattilografo (col grado iniziale della carriera esecutiva).

n. 1 applicato archivista (col grado iniziale della carriera esecutiva).

Carriera ausiliaria.

n. 8 ausiliari (custodi, guardiani, operai).

n. 2 ausiliari (ad esaurimento)